

Direzione Edilizia e Territorio

Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

## **OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI**

**ASPETTI OPERATIVI**

**3 giugno 2025**

# L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI: ASPETTI OPERATIVI

## OBBLIGO ASSICURATIVO: RIFERIMENTI NORMATIVI

---

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, commi 101-111) ha introdotto, per la prima volta in Italia, **un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali**.

La previsione normativa impone a **tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali **causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

L'obbligo assicurativo, come chiarito anche dall'ANIA nelle sue FAQ, è bilaterale ossia vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

Il **Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025** ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Tuttavia, è importante notare che alcune disposizioni di questo decreto, che risultano non più coerenti con le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025, sono da considerarsi superate salvo successivi adeguamenti.

## LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE N. 39/2025

---

Il **Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025** convertito con modificazioni nella **Legge 27 maggio 2025 n. 78** (pubblicata in GU 124 del 30/5/2025) ha previsto principalmente una ridefinizione delle **scadenze** per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune **specifiche modifiche normative** volte a chiarire alcuni aspetti operativi.

Rimandando, per un'analisi più approfondita dell'obbligo assicurativo, alla sezione dedicata, si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel decreto-Legge:

- **proroga dei termini per la stipula dei contratti assicurativi** disposta (come evidenziato nella relazione illustrativa) al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire, soprattutto alle medie e piccole imprese, (circa il 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro) un esame ponderato e comparativo delle offerte;

- **monitoraggio dei premi assicurativi:** è stato previsto che Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitorerà le offerte assicurative per prevenire speculazioni sui premi, anche su segnalazione delle imprese.
- **immobili con difformità edilizie:** è stato specificato che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Previsto, inoltre, che sono ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
- **indennizzo per beni di terzi:** è stato chiarito che se un'impresa assicura beni di terzi utilizzati per la propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo spettante in caso di danno sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. L'indennizzo dovrà, tuttavia, essere utilizzato per il ripristino dei beni o della loro funzionalità.

## OBBLIGO ASSICURATIVO: LE SCADENZE PER ASSICURARSI

---

Con le modifiche apportate dal **Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39**, il termine entro il quale è necessario assicurarsi, inizialmente fissato per tutte le imprese al 31 dicembre 2024 e poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, **si differenzia ora in base alle dimensioni dell'impresa.**

In particolare, rinviando alla sezione dedicata il commento più dettagliato, le nuove scadenze entro cui occorre assicurarsi sono le seguenti:

- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese.**
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese;**
- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese.**

## LEGGE QUADRO POST-CALAMITA' - LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO CATASTROFALE (art. 23 Legge n. 40/2025)

---

Per completare il quadro normativo si segnala che l'articolo 23 della Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità ha poi introdotto una procedura accelerata per la liquidazione parziale e anticipata dei danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo subiti da beni (mobili e immobili) strumentali all'attività d'impresa a seguito di eventi calamitosi. Questa **procedura è applicabile solo nei territori per i quali sia stato dichiarato uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale.**

In particolare:

- **l'imprenditore può richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al 30%** del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da una perizia asseverata. La richiesta deve essere inviata all'assicurazione entro 90 giorni dall'evento, anche se il contratto prevede termini diversi.
- L'impresa di assicurazione deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta per verificare i danni e la loro riconducibilità all'evento calamitoso. Se non ci sono contestazioni dopo il sopralluogo, l'assicurazione deve liquidare l'anticipo del 30% entro 5 giorni dal sopralluogo.
- Questa procedura non può essere esclusa o modificata dalla volontà delle parti nel contratto, e l'assicurazione non può opporre eccezioni per ritardare il pagamento dell'anticipo.

Di seguito un'analisi dettagliata delle misure normative, che include le interpretazioni fornite sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle sue prime indicazioni operative (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq> ) sia da ANIA nelle sue FAQ (<https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese>) a cui si rimanda per completezza.

## CHI DEVE ASSICURARSI ?

L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, come previsto dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023 e come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 riguarda **tutte le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità**. Questo include sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano.

### ESCLUSIONI

#### IMPRESE AGRICOLE

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, **le imprese agricole** che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

#### ATTIVITA' ISCRITTE SOLO AL REA

La normativa inoltre **non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo)** in relazione all'obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

## ENTRO QUANDO OCCORRE ASSICURARSI ?

Con le modifiche apportate dal **Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39**, il termine entro il quale è necessario assicurarsi, **si differenzia ora in base alle dimensioni dell'impresa**:

- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**;
- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.

Durante la conversione in legge del decreto, **il criterio per definire la tipologia di impresa** media, piccola o micro è stato modificato rispetto alla versione iniziale del decreto-legge.

Inizialmente, il testo faceva riferimento alla direttiva (UE) 2023/2775. Ora, invece, si utilizza la Raccomandazione 2003/361/CE in base alla quale: la categoria delle **PMI** include le imprese con **meno di 250 occupati** e un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**.

All'interno delle PMI, si distinguono ulteriormente:

- **Piccole imprese**: quelle con **meno di 50 occupati** e un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro**.
- **Microimprese**: quelle con **meno di 10 occupati** e un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro**.

Si considerano **grandi imprese**, secondo invece i parametri della Direttiva (UE) 2023/2775, le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

## QUALI BENI SONO ASSICURABILI ?

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei **danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso**, agli immobili di cui all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia **le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa** con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici

fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

- **impianti e macchinari:** vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici). Come chiarito dal MIMIT i **veicoli iscritti al PRA sono esclusi** dai beni oggetto della copertura assicurativa.

### **Determinazione del valore dei beni da assicurare**

Come specificato dall'articolo 1 comma 3bis del decreto-legge n. 39/2025 il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

### **Beni di terzi assicurati dall'impresa**

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'ANIA alla luce di quanto previsto dall'art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024 in caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, **l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nelle relative voci anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sul punto l'articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025 ha previsto ora che se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, **l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofe verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.** L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere **utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati** o per ripristinarne la funzionalità.

Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:

- se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il **lucro cessante**

(ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al **40% dell'indennizzo** percepito dal proprietario.

- l'imprenditore gode di un **privilegio** sul **rimborso dei premi pagati** e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.

### **Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie**

L'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 39/2025 ha modificato l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

- **costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;**
- **oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.**

La norma precisa che per gli immobili che, in base ai criteri riportati, non sono non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La modifica normativa, in linea con quanto auspicato da ANCE, è servita a chiarire un aspetto fondamentale ossia che le compagnie assicurative sono tenute ad assicurare **esclusivamente gli immobili in regola dal punto di vista edilizio**.

La formulazione precedente, che escludeva gli immobili con abusi edilizi era, infatti, ritenuta eccessivamente generica in quanto includeva indiscriminatamente anche gli abusi che, in realtà, potevano essere sanati secondo la normativa vigente.

Al di là di ciò si evidenzia, tuttavia che il riferimento agli immobili "*la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio del titolo edilizio non era obbligatorio*" appare improprio e sarebbe stato più corretto riferirsi semplicemente all'epoca di realizzazione dell'immobile. Inoltre l'espressione "*valido titolo edilizio*" è considerata ridondante e poco specifica, dato che "titolo edilizio" implica già la sua validità giuridica.

### **Obbligo assicurativo per immobili in costruzione**

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

### **Obbligo assicurativo per le merci**

Come chiarito dall'ANIA, le merci non rientrano nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

### **Obbligo assicurativo per attività d'impresa in abitazione**

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all'interno della propria abitazione, l'**obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell'edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.**

### **Obbligo assicurativo per macchinari e attrezzature presso i cantieri edili**

Come precisato anche dall'ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si ricorda che i veicoli iscritti al PRA non sono tenuti all'obbligo assicurativo per danni catastrofali.

## **QUALI DANNI NON SONO ASSICURABILI ?**

Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria **copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto**, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Come previsto dall'articolo 1 comma 2 del DM 18/2025 **non sono coperti i danni:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

## **QUALI EVENTI NATURALI (RISCHI) RIENTRANO NELLA COPERTURA OBBLIGATORIA ?**

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: **alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.**

### **Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?**

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali".*

### **Cosa si intende per sisma?**

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”*.

### **Cosa si intende per frana?**

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”*.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “

- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (**cosiddette “bombe d'acqua”**).

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;

- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Non possono essere considerati “frana” e quindi **sono automaticamente esclusi dalla polizza**, i seguenti eventi:

- il sisma;
- l'alluvione;
- l'inondazione e l'esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Inoltre, sono escluse “*le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note*”.

### **QUALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO ABILITATE ?**

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all'esercizio in Italia del “Ramo 8” (*incendio ed elementi naturali*).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

### **COSA SUCCEDA IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE ?**

L'articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione dell'inadempimento si deve tenere conto *“ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”* Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici.

Per le **micro, piccole e medie imprese**, per le quali il termine ultimo per stipulare la polizza è stato posticipato dal decreto legge n. 39/2025, l'eventuale applicazione delle misure sanzionatorie scatterà solo a partire dalla data in cui l'obbligo assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.

Le **grandi imprese**, invece, vedranno applicata la disposizione relativa valutazione dell'inadempimento già a partire dal **30 giugno 2025**, ovvero novanta giorni dopo la data di decorrenza del loro obbligo assicurativo.

Come chiarito dal MIMIT la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che **ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione**, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo.

Per quanto attiene alle misure di competenza, il MIMIT ha specificato di essere orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto dei tempi di decorrenza dell'obbligo assicurativo

E' stato inoltre specificato che la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. Non opera pertanto in forma retroattiva e non riguarda anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.

Nonostante i recenti chiarimenti, rimangono alcune **criticità** nell'applicazione di tale previsione sanzionatoria. Innanzitutto, sarebbe stato più opportuno che l'assenza di copertura assicurativa influenzasse l'accesso ai contributi pubblici solo in caso di danni conseguenti ad eventi catastrofici. Inoltre, non è ancora stato ufficialmente chiarito che i danni subiti da beni **non soggetti all'obbligo assicurativo** debbano comunque rimanere pienamente idonei a beneficiare di contributi pubblici.

Infine, un punto cruciale sollevato da molti, ma non affrontato, riguarda la **definizione esatta di "contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"**. Questa ambiguità rende difficile per le imprese comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano essere a rischio.

## DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI

L'art. 4 del DM n. 18/2025 stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, **“è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”**.

In base a questa definizione, che riprende quanto statuito dal comma 4 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofe elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.

Da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille. E' facilmente prevedibile, però, che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.

## CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Il comma 1 dell'art. 5 del DM n. 18/2025, riprendendo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, stabilisce che **“ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo [...], definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi [...], la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio”**.

Il comma 2 prevede che **“i limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio**

**acquisito** su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE”.

Il comma 3 statuisce che “le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia”.

Al momento, dalle elaborazioni effettuate dal sistema delle assicurazioni, non vi sarebbero vincoli patrimoniali sistemici che impedirebbero alle imprese di soddisfare l’obbligo assicurativo.

## **SCOPERTO, FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO**

Ai sensi dell’articolo 1 comma 104 della Legge n. 213/2023 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’articolo 1. comma 3-ter, del decreto-legge n. 39/2025 ha escluso l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal DM n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

La definizione di grandi imprese secondo il DM richiamato verte su due elementi che devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio: fatturato superiore a 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari almeno a 500.

l’articolo 7 del dm 18/2025 fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo<sup>1</sup>):

Per la fascia **fino a 1 milione di euro** di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia **da 1 milione a 30 milioni** di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la fascia **superiore a 30 milioni** di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla **libera negoziazione delle parti**.

## **TRASPARENZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA**

<sup>1</sup> Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.

## **OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**

Le compagnie di assicurazione, in caso di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo sono sottoposte alla irrogazione di sanzioni da parte dell’IVASS.

## **ADEGUMENTO DELLE POLIZZE GIA’ ESISTENTI**

Il DM n. 18/2025 aveva previsto che per le polizze assicurative già in essere e rinnovate prima della pubblicazione del decreto, le condizioni avrebbero dovuto essere adeguate alle nuove disposizioni di legge.

La tempistica per questo adeguamento varia in funzione della modalità di pagamento del premio:

- se il pagamento del premio è annuale, l'adeguamento della polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto.
- se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato, l'adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo quietanzamento utile.

Tuttavia, è ora fondamentale interpretare tale disposizione alla luce delle nuove scadenze che regolano la decorrenza dell'obbligo assicurativo.